

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BACCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da tempo sono visibili nelle aree di servizio autostradali alcuni cartelloni pubblicitari, regolarmente pubblicizzati dalle società concessionarie;

taluni cartelli pubblicitari, oltre ad essere ben visibili dal fronte autostradale, in taluni casi sono sistemati sulla stessa rete viaria —:

quali siano le aziende concessionarie e quante siano le presenze pubblicitarie sull'intera rete autostradale;

secondo quali criteri siano state incaricate le aziende suindicate;

quale ente abbia autorizzato la collocazione degli impianti pubblicitari e se tali autorizzazioni rientrino nella normativa vigente che regola la presenza di pubblicità su sedi stradali ed autostradali;

a quanto ammonti la somma prevista relativa all'introito pubblicitario;

se tali somme derivino dalle dichiarazioni periodiche d'esposizione pubblicitaria e quali siano gli organi deputati al controllo;

quale organo istituzionale abbia esteso l'atto autorizzativo. (4-01556)

RISPOSTA. — *In risposta a quanto richiesto dalla S.V. On.Le, l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, riferisce che l'articolo 23, comma 7, del Codice della strada prevede e regola la pubblicità nelle aree di servizio e di parcheggio purché non visibile dalla rete autostradale e, l'articolo 26 conferisce la facoltà di autorizzazione all'Ente proprietario o concessionario della strada, nel caso in questione alla Società autostrade S.p.A.*

In riferimento ai singoli punti dell'interrogazione lo stesso Ispettorato precisa che gli impianti pubblicitari installati presso le aree di servizio sono posizionati nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, non visibili cioè dal tracciato autostradale. In merito sono in corso dei controlli per la verifica della corretta angolazione rispetto all'asse stradale e per provvedere agli eventuali correttivi.

Sulla rete viaria non vi sono cartelli di tipo pubblicitario, ma sono stati installati cartelli di promozione turistica del territorio nel tratto Firenze-Roma, per i quali, in considerazione della loro non conformità con la disposizione del Codice della strada, la Società concessionaria del tratto è stata diffidata dal rimuoverli. Sono altresì presenti sulla rete autostradale cartelli di preavviso dei servizi utili all'utenza previsti dal citato Codice: quindi legittimi (carburanti-hotel-ristoranti etc.).

Le Società concessionarie a seguito della nuova disciplina adottata sul problema dal nuovo Codice della strada, vagliano le offerte che pervengono da parte di Società specializzate del settore affidando la concessione per la gestione del servizio a più Società.

La formalizzazione di tali autorizzazioni è avvenuta mediante la stipula di formali atti di concessione con conseguente determinazione del corrispettivo in forma fissa e non percentualizzata sul fatturato pubblicitario della controparte, articolo 53/7 del Reg., e, l'intera attività svolta nel settore è economicamente distinta ed individuata nei documenti contabili che concorrono alla formazione del Bilancio annuale delle Società.

La collocazione degli impianti pubblicitari nelle aree di servizio è disposta nell'ambito di poteri derivanti alla concessionaria dal rapporto concessorio e dalle facoltà ad essa conferite dal Codice della strada in conformità a quanto disposto dal già citato articolo 26, la quale è tenuta a vigilare con proprio personale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento degli stessi impianti pubblicitari ai sensi dell'articolo 56 del Reg.

Con la presente, infine, ritenendo concordanti ed esaustive con quanto sopra evidenziato le informazioni fornite dall'ANAS con nota n. 1053 del 23/09/96, non si ritiene più attuale l'accertamento disposto in data 25/09/96 e, pertanto, se ne sospende l'ulteriore corso.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

BACCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

da anni si richiede l'intervento dell'Anas per la costruzione di un ponte in località Palidoro, lungo la strada statale 1 Aurelia, chilometro 30, nel comune di Fiumicino;

il ponte in oggetto si rende necessario anche per adeguare il deflusso delle acque del Rio Palidoro;

l'intera zona resta isolata in occasione di forti piogge, così come accaduto nella giornata del 16 ottobre 1996, causa lo straripamento del fosso delle Cadute, che ha provocato il conseguente innalzamento del flusso del Rio Palidoro, con la rottura degli argini in località Passoscuro;

il ponte in oggetto rappresenta la più rapida via di accesso al locale pronto soccorso;

un'analoga interrogazione già presentata non ha sortito alcun effetto;

i cittadini della zona vivono in uno stato di continua tensione e preoccupazione, nella speranza che l'intervento richiesto possa essere realizzato senza attendere il verificarsi di una sciagura;

pare che i suddetti lavori di realizzazione del ponte sarebbero dovuti iniziare già dal settembre 1996, e senza alcuna spiegazione ufficiale, ciò non è accaduto;

quali interventi intenda adottare per consentire in tempi brevi la realizzazione dell'opera sopra richiesta, anche in previsione dei suoi costi contenuti e dei rischi descritti;

se esistano eventuali responsabilità dell'Anas in merito alla costruzione del ponte

esistente, alla luce dei danni prodotti dall'alluvione sopra descritta, e, nel caso quali provvedimenti intenda adottare. (4-04433)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, l'ANAS con nota n. 002201-2283-2298 del 23.12.96 ha fatto presente quanto segue.*

Il Rio Palidoro, che al Km. 30+200 della Strada Statale n. 1 « Aurelia » è attraversato da un ponte in muratura ad arco ribassato con superficie libera di circa 29.00 mq e due luci laterali di ausilio di circa 8.00 mq ciascuna, ha una superficie libera di circa 47 mq.

A valle di tale opera si incontrano il ponte sulla via Guggiani con superficie libera di circa 24 mq e 41 ponte sulla linea ferroviaria Roma-Pisa, con luce libera di circa 28 mq.

Uno studio sul bacino del Rio Palidoro ha evidenziato l'insufficiente sezione di deflusso attuale rispetto ad una portata di massima piena, stimata in 510-m³/secondo.

Al fine di adeguarsi a tali previsioni, l'ANAS ha predisposto un progetto che prevede il superamento del corso d'acqua con un ponte a tre luci, con due pile in alveo e il rialzamento del corpo stradale di oltre 3.00 ml rispetto al piano viabile attuale.

Dopo l'appalto di detti lavori, il Comune di Fiumicino con nota n. 93483 dell'11 dicembre 95 richiedeva la sospensione degli stessi, perché ritenuti di eccessivo impatto ambientale e non risolutivi delle esondazioni del torrente.

Allo scopo di individuare una soluzione di minore impatto ambientale, il Compartimento della viabilità del Lazio avviava nuovi contatti con il Consorzio Bonifica Tevere ed Agro Romano titolare della progettazione.

Il progetto generale di sistemazione idraulica del suddetto fosso, trasmesso con nota 2512 il 15 maggio 1996, prevede l'allargamento della sezione di deflusso nel tratto urbanizzato per uno sviluppo di circa 250 ml, il rifacimento dei ponti sulla via Aurelia, sulla via Guggiani e della linea ferroviaria Roma-Pisa.

Per quanto riguarda il ponte lungo la SS. n. 1 Aurelia, unica opera di competenza ANAS, è stata prevista la sostituzione della

esistente opera a tre luci con un ponte ad unica campata da ml 36.00 che consente di eliminare le pile in alveo e contenere il rialzamento della quota stradale a soli mt. 1,80.

Tale perizia di variante tecnica, che è stata redatta senza aumento di spesa, è in attesa dei pareri dell'Assessorato al Mondo Rurale e Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Lazio, al fine di poter riprendere, al più presto, i lavori in questione.

È opportuno evidenziare quanto già espresso alla Giunta del Comune di Fiumicino e cioè che la realizzazione del manufatto sul Rio Palidoro non costituisce, di per sé, soluzione alle esondazioni del torrente, in quanto la realizzazione dell'opera di competenza dell'ANAS, come predisposto dal progetto, è solo parte integrante della complessiva sistemazione del corso d'acqua in questione. Si evince, pertanto, che la soluzione del problema va ricercata interessando oltretutto l'ANAS, che ha quasi ultimato l'iter burocratico propedeutico alla esecuzione dell'opera, il Comune di Fiumicino, le Ferrovie dello Stato, la Capitaneria di Porto e la Regione Lazio.

Per quanto attiene l'innalzamento del Rio Palidoro si fa presente che la circolazione veicolare, lungo la statale nel tratto interessato, non ha presentato alcuna problematica.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

BALLAMAN, FROSIO RONCALLI, PAGLIARINI, FONTAN. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

dal 1° SD maggio, a termini di legge è possibile la consegna delle dichiarazioni dei redditi;

a tutt'oggi, come già accaduto negli anni precedenti, risultano distribuiti dal Ministero delle finanze in numero limitatissimo i modelli 740, 750 e 760 per provvedere a tali dichiarazioni;

la stragrande maggioranza dei contribuenti è costretta a ricorrere a modelli

stampati da altri soggetti e di costo notevolmente superiore a quelli distribuiti dal Ministero —:

come si sia provveduto con tempestività per diminuire tale danno ai cittadini per quest'anno;

come si sia provveduto per evitare tale danno negli anni futuri;

se si sia provveduto ad individuare e sanzionare i responsabili di tale fattispecie;

se non ritenga che in tale comportamento omissivo del Ministero non possa individuarsi un interesse illecito da parte di chi provvede alla stampa e distribuzione di analoghi modelli, con danno dei contribuenti. (4-00037)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli hanno rappresentato problematiche inerenti la limitata distribuzione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei modelli 740, 750, 760 ed i conseguenti disagi subiti dai contribuenti in ordine alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995, evidenziando altresì il conseguente aggravio economico che incide sui contribuenti costretti ad acquistare modelli stampati da altri soggetti.

In particolare, le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda adottare per arginare tale fenomeno e per prevenire presunti comportamenti dannosi negli anni futuri a sfavore dei contribuenti.

Risulta al riguardo, che in data 6 marzo 1996 questo Dicastero ha chiesto al Provveditorato Generale dello Stato di autorizzare l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a stampare 14 milioni di modelli di dichiarazione 740, sottolineando la necessità di effettuare tempestivamente le operazioni di stampa, al fine di consentire una puntuale e completa distribuzione dei modelli stessi ai contribuenti.

Successivamente, essendosi reso necessario procedere alla correzione di taluni errori materiali nelle istruzioni emanate con i decreti ministeriali 14 febbraio 1996 (di approvazione dei modelli di dichiarazio-

ne), si è provveduto ad apportare le modificazioni occorrenti mediante emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1996.

Pertanto, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha potuto dare inizio alle operazioni di stampa soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione di tale ultimo decreto.

Ultimate le procedure di allestimento e stampa, l'Istituto ha provveduto alla consegna dei modelli nel rispetto delle indicazioni predisposte da questo Dicastero, dando pertanto precedenza alla consegna da effettuare all'Amministrazione dei Monopoli di Stato (ultimata il 24 aprile 1996) e completando le operazioni di consegna dei 10 milioni di modelli destinati agli 8005 comuni compresi nel territorio nazionale, alla data del 16 maggio 1996, come risulta dai relativi atti.

Alla luce delle considerazioni svolte, non è dato ravvisare, con riferimento alla globalità delle procedure poste in essere per la stampa e la consegna dei modelli di dichiarazione, gli estremi di comportamenti omisivi, né tanto meno ipotizzare interessi illeciti da parte degli uffici intervenuti nelle procedure medesime.

Si ritiene, tuttavia, che i disagi lamentati dalle S.S.LL. Onorevoli potranno essere eliminati a seguito della semplificazione degli adempimenti formali previsti dalla delega al Governo contenuta nel disegno di legge recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica per l'esercizio 1997 (c.d. collegato alla legge finanziaria).

Tra i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delega è prevista, tra l'altro, la semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi al fine di unificare le stesse, razionalizzandone il contenuto.

Sono altresì previste modalità che consentano l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente ed Amministrazione finanziaria con un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale

Il Ministro delle finanze: Visco.

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

recentemente, al congresso organizzato dalla Fao a Roma, attinente il drammatico problema della fame nel mondo, è intervenuto, tra gli altri illustrissimi rappresentanti di Stato, il signore-tiranno di Cuba, Fidel Castro;

inoltre Castro è stato ricevuto dalle massime autorità dello Stato italiano, le quali hanno riservato al dittatore un trattamento di inusitata cordialità e affetto;

il mondo intero conosce le atrocità e le sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrati dal regime castrista. Cuba, ancora oggi, vive in uno stato di grave restrizione delle libertà fondamentali —

quali siano le loro valutazioni in relazione a quanto predetto;

se non ritengano eccessivo, spropositato e gravemente offensivo, nei riguardi delle vittime del regime castrista, il trattamento riservato al dittatore, accolto quasi come un eroe della rivoluzione;

quali provvedimenti concreti abbia assunto il Governo italiano, in sede internazionale, per contribuire alla fine della dittatura di Fidel Castro a Cuba.(4-05487)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto segnalato dall'On.le Interrogante si fa presente che l'accoglienza riservata dal Presidente della Repubblica italiana, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Esteri al Presidente Fidel Castro è stata quella consueta riservata ai Capi di Stato con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche, in risposta ad una richiesta di udienza formulata dall'ospite.*

Nel corso dei colloqui l'atteggiamento di doverosa cortesia non ha impedito alle Autorità italiane di far presente che si attendono dal Governo cubano risposte in tema di diritti umani ed in campo economico.

Sul piano internazionale si ricorda che, con il contributo non certo secondario dell'Italia, è stata approvata dall'ECOFIN del 2 dicembre scorso la cosiddetta posizione comune ai sensi dell'articolo J2 del Trattato di Maastricht, che fissa i criteri in base ai quali andranno gestite in futuro le relazioni con Cuba. Il documento menziona tutta una serie di condizioni e ribadisce tra l'altro le ben note richieste in materia di rispetto dei diritti umani. Assieme ai partners dell'Unione, l'Italia ha altresì deciso di cosponsorizzare la Risoluzione statunitense sui diritti umani a Cuba.

La tela di fondo su cui si muove tutta questa complessa strategia è sempre quella, ampiamente condivisa a livello internazionale, di favorire una transizione pacifica del Paese alla democrazia, tenendo in piedi un dialogo critico con il regime — in questa luce vanno letti i molteplici appuntamenti che Castro ha avuto a Roma — che le eviti l'ulteriore emarginazione e radicalizzazione, e pesanti ricadute soprattutto sulla popolazione cubana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel luglio 1995 il Ministero del tesoro, su proposta del governatore della Banca d'Italia, disponeva l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese;

durante l'amministrazione straordinaria, i soci hanno lamentato un clima di smantellamento della banca locale: licenziamenti e disservizi, specie agli sportelli automatici;

la comunità locale si sente matura per un ritorno alla gestione ordinaria, esigenza condivisa dagli imprenditori locali e dagli agricoltori della zona;

l'amministratore straordinario (privo di una idonea esperienza nel mondo delle piccole banche e della cooperazione di

credito) si è inoltre posto in grave contrasto con la comunità locale e non ha mai chiarito le reali prospettive della banca;

la banca risulta sufficientemente patrimonializzata (la Banca d'Italia ne ha dato atto allorquando ha autorizzato un investimento immobiliare di oltre 5 miliardi) e radicata sul territorio, con soci disposti ad una ricapitalizzazione, sicché non è chiaro perché si prolunghi un regime di dannosa incertezza e di incomprensibile disarmo;

dopo 4 mesi di ispezioni di un pool di tre persone a tempo pieno della Banca d'Italia e sei mesi di commissariamento dovrebbe essere tutto chiaro e si dovrebbe ripartire a lavorare con piena efficienza e con le necessarie assunzioni;

una mancata tempestiva decretazione della fine dell'amministrazione straordinaria appare un danno di gran lunga maggiore di tutti i — solo presunti — benefici;

i dati esposti dagli ispettori della Banca d'Italia sono i seguenti: perdite presunte 6.000 milioni (dato che appare sicuramente esagerato); fondi già accantonati a fronte di tali evenienze 1.381 milioni; patrimonio 14.842 milioni; utile esercizio (1994) 800 milioni circa —;

per quali circostanziati motivi si prolunghi il commissariamento;

se risponda a verità che esiste uno pseudo-ricatto secondo cui o si subisce la fusione per incorporazione senza nessuna condizione oppure la banca verrà posta in liquidazione;

se risponda a verità che il direttore della locale sede della Banca d'Italia si sia rifiutato di ricevere il presidente del comitato per l'autonomia della Banca di Sala Bolognese (composto da oltre 200 soci);

quale sia comunque il pensiero del Presidente del Consiglio in merito a quanto sopra e quali iniziative urgenti intenda adottare al riguardo. (4-00064)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente, sentita la Banca d'Italia, che la Banca di Credito Cooperativo di Sala Bolognese è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del Tesoro del 7 luglio 1995, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite patrimoniali, accertate in sede di ispezioni di vigilanza.

Anche gli organi straordinari hanno confermato la gravità della situazione emersa in sede ispettiva, sia con riferimento alle numerose irregolarità nel comparto dei crediti sia nei rapporti con la Società Cooperativa « Centro Sociale Michele ». Il conto economico presentava uno squilibrio di carattere strutturale connesso all'elevata aliquota di posizioni in sofferenza e agli alti costi operativi.

In relazione a tale situazione economica, non sussistendo le condizioni per il proseguimento dell'attività in via autonoma, è stata prospettata la necessità di realizzare un'operazione di concentrazione con un'altra banca.

Nel corso della gestione straordinaria, infatti, è stato costituito un comitato tra i soci rivolto a preservare l'autonomia della banca e, in via subordinata, a realizzare un'operazione di concentrazione con la Banca Popolare dell'Emilia.

Anche altre banche ed, in particolare, quelle appartenenti alla categoria del credito cooperativo, hanno manifestato interesse a realizzare l'aggregazione con la banca « Sala Bolognese ».

Per quanto concerne, poi, eventuali soluzioni interne al movimento cooperativo, la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna ha segnalato, con priorità rispetto ad altre banche interessate, la Cassa Rurale di Argelato e Bologna per motivi connessi alla contiguità territoriale con la zona di competenza della banca « Sala Bolognese », alla dotazione patrimoniale e alla redditività attuale e prospettica, alla capacità organizzativa ed alla professionalità degli organi sociali e del personale. La Federazione ha, inoltre, comunicato di avere avviato contatti con i soci della « Sala Bolognese » presso i quali ha riscontrato disponibilità.

Il Commissario straordinario, nella propria relazione, ha chiesto il preventivo benestare della Banca d'Italia per avviare le trattative con la Cassa Rurale di Argelato e Bologna al fine di definire tutti gli aspetti dell'operazione.

In conformità agli indirizzi seguiti dall'Organo di vigilanza in casi analoghi ed in linea con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di banche di credito cooperativo, la Banca d'Italia ha ritenuto di dare priorità ad una soluzione che permettesse di risolvere la grave crisi della banca « Sala Bolognese » nell'ambito della categoria delle Banche di Credito Cooperativo.

Pertanto, l'Organo di vigilanza, tenuto conto che la Cassa Rurale di Argelato e Bologna risultava in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per la realizzazione dell'operazione di concentrazione e considerato che tale operazione trovava il sostegno della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo — tradizionale interlocutore dell'Organo di vigilanza nella ricerca delle soluzioni di crisi che interessano il settore — in data 6 giugno 1996, ha rilasciato il benestare per l'avvio delle trattative.

L'operazione di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Sala Bolognese nella Cassa Rurale di Argelato e Bologna, è stata approvata dagli Organi straordinari della B.C.C. di Sala Bolognese in data 8 luglio 1996 e dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Argelato e Bologna in data 15 luglio 1996. La Banca d'Italia, per quanto di competenza, ha rilasciato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la realizzazione della citata operazione, nonché, ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto legislativo, la dichiarazione di accertamento che le relative modifiche statutarie non erano in contrasto con i principi di sana e prudente gestione.

Con delibere del 28 settembre e del 6 ottobre 1996, le Assemblies straordinarie, rispettivamente della Cassa Rurale di Argelato e Bologna e della B.C.C. di Sala Bolognese, hanno approvato l'operazione di

concentrazione e, in data 1° dicembre 1996, è stato stipulato il relativo atto di fusione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

in data 31 luglio 1986, con lettera protocollo n. 27829/86, rep. II, avente come oggetto « Bologna — scheda 319 — area di risulta ex alveo Fossa Cavallina NCEU — foglio 237 — mappale 2 — metri quadrati 73 — condominio di viale Oriani 24 — lotto 24 », l'intendenza di finanza di Bologna scriveva al signor Mario Lolli, amministratore del condominio di viale Oriani 24, Bologna, precisando che, con riferimento alla istanza di acquisto presentata dal medesimo condominio in data 3 gennaio 1979, si comunicava che al terreno in oggetto era stato indicato il valore di lire 6.000.000 e si invitava il condominio a confermare entro 30 giorni la richiesta di acquisto già avanzata;

il condominio confermava tempestivamente la richiesta di acquisto e l'intendenza di finanza, con lettera del 1° settembre 1986, scriveva all'ufficio del registro-bollo e demanio di Bologna, al condominio di viale Oriani 24, Bologna, ed alla ragioneria provinciale dello Stato di Bologna comunicando che la richiesta di acquisto era stata accolta; si indicava il prezzo di vendita in lire 6.000.000 e si autorizzava l'ufficio del registro ad alienare a trattativa privata, mediante formale contratto da stipulare entro il 18 ottobre 1986, il terreno di cui sopra;

il condominio provvedeva a versare la somma di lire 6.000.000 (ricevuta 15 ottobre 1986, n. 86012459, ufficio del registro di Bologna, bollo demanio) per l'acquisto dell'immobile e l'ulteriore somma di lire 735.500 (ricevuta 1- ottobre 1986, n. 86011845/019, ufficio del registro di Bologna, bollo demanio) per spese;

in data 18 dicembre 1993 il condominio scriveva all'intendenza di finanza di

Bologna lamentando che a distanza di tanti anni non era stato ancora ultimato l'iter per il passaggio di proprietà dell'immobile;

in data 3 dicembre 1993 il Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio — Direzione centrale del demanio, in risposta ad un fax in data 8 novembre 1993 dell'intendenza di finanza di Bologna, comunicava che si sarebbe proceduto ad effettuare gli accreditamenti richiesti rispettivamente sul capitolo 3825 per l'importo di lire 463.000 (Invim) e sul capitolo 3867 per l'importo di lire 736.000 (spese) invitando nel contempo la suddetta sovrintendenza a « far conoscere gli estremi della precorsa corrispondenza riguardanti la vendita di cui trattasi, trasmettendo copia dell'atto n. 13967 di stipulato in data 15 ottobre 1986 »;

in data 4 febbraio 1994 il Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio — Direzione compartimentale del territorio per le regioni Emilia-Romagna e Marche sezione staccata di Bologna (protocollo n. 32972/93 — II/dem.) scriveva all'amministratore del condominio riscontrando la suddetta sua del 18 dicembre 1993 per confermare che era stato « sollecitato l'accreditamento delle somme necessarie alla registrazione dell'atto in oggetto. Con l'occasione si fa presente che l'atto sarà consegnato alla SV soltanto dopo essere stato debitamente perfezionato » —:

dopo oltre nove anni, quali ulteriori intralci burocratici si frappongano affinché venga consegnato al condominio di cui sopra l'atto di acquisto del suddetto immobile. (4-00080)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, con riferimento alla vendita dell'area demaniale di risulta ex alveo Fossa Cavallina in Bologna, auspica il superamento degli intralci burocratici affinché venga perfezionato l'iter per il passaggio di proprietà del predetto immobile a favore del condominio di viale Oriani numero 24.*

Al riguardo si comunica che, il competente Dipartimento del Territorio ha assi-

curato di aver posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza relativi al perfezionamento dell'atto di vendita dell'area di che trattasi.

Risulta infatti essere stato emesso l'ordine di accreditamento della somma di lire 463.000 sul capitolo di spesa 3825 necessaria per il pagamento dell'I.N.V.I.M., relativa alla vendita in parola, nonché della somma di lire 736.000 sul capitolo di spesa 3867, necessaria per le spese dell'atto di vendita stessa.

Pertanto, il problema sollevato dalla S.V. Onorevole può ritenersi avviato a definitiva soluzione.

Il Ministro delle finanze: Visco.

DONATO BRUNO. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che: .*

in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996 n. 34, recante « disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale » (accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria), le regioni sono state chiamate a predisporre ed approvare, entro il 31 luglio 1996, i progetti esecutivi relativi al programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990 n. 135;

in applicazione del medesimo articolo 1 le regioni hanno inviato al Cipe le richieste di finanziamento relative ai progetti già menzionati;

il Cipe ha in corso di predisposizione le deliberazioni relative;

le procedure prevedono successivamente: la registrazione delle delibere Cipe alla Corte dei conti; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la richiesta di autorizzazione alla cancellazione del mutuo al ministero del tesoro; la contrazione dei mutui medesimi; l'inizio della fase di ag-

giudicazione dei lavori relativi ai progetti, fase che in applicazione delle procedure vigenti richiede tempi non brevi;

la cantierizzazione delle opere di cui trattasi consente: la realizzazione dei programmi di edilizia sanitaria, indispensabili per l'ammodernamento della rete ospedaliera; la realizzazione di ingenti programmi per l'occupazione e le altre attività produttive —;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al fine di accelerare al massimo le procedure per il contenimento dei tempi tecnici, per consentire alle regioni di pervenire, nei tempi più brevi alla contrazione dei mutui, per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e in relazione all'entità dei finanziamenti;

quale sia la disponibilità della Cassa depositi e prestiti alla concessione dei mutui relativi o se si renda necessario il ricorso ad altri istituti di credito.(4-04800)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale, in relazione ai programmi di edilizia sanitaria previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 2 della legge n. 135 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle procedure relative a detti programmi, recate dalla legge n. 34 del 1996, si chiede di conoscere quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere al fine di accelerare le procedure concernenti la stipula dei mutui di cui all'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988, da parte delle Regioni, delle Province Autonome e degli enti, di cui all'articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 e quale sia la disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti alla concessione degli stessi.*

Per quanto riguarda l'espletamento delle procedure relative alla stipula dei mutui in questione, si fa presente che il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica con propria circolare del 10/2/94, ha fissato termini precisi, ai quali devono attenersi le Regioni, le Province Autonome e gli altri Enti sopraindicati, pena la revoca dei finanziamenti concessi.

Va poi precisato che, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e della legge n. 135 del 1990, sia la Cassa Depositi e Prestiti che la B.E.I. e le altre Banche possono concedere i citati mutui, il cui ammortamento è a carico dello Stato, rispettivamente per il 95% e per il 100%.

Si fa, altresì, presente che le procedure per il finanziamento dei progetti in questione sono stabilite dalla legge e possono essere modificate soltanto con analogo provvedimento e che, comunque, la Cassa Depositi e Prestiti è in grado di far fronte alle richieste degli Enti mutuatari.

Si soggiunge, infine, che le procedure della Cassa Depositi e Prestiti per la concessione dei mutui sono contenute nei tempi tecnici strettamente necessari per l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, l'autorizzazione di massima viene data entro 7-10 giorni dall'acquisizione della domanda e dall'autorizzazione del Ministero del Tesoro; la concessione definitiva del mutuo viene poi deliberata, dopo che l'Ente richiedente avrà fornito la documentazione necessaria, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

CANANZI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

la strada provinciale campana che da Pozzuoli conduce a Quarto Flegreo presenta, ai fini del traffico veicolare, un restringimento nel punto in cui attraversa la cosiddetta « Montagna spaccata », dovuto al fatto che penetra, appunto, fra le due pareti della collina che già in epoca romana ostruiva il passaggio della strada;

in tale punto da alcuni mesi si è verificato uno smottamento del terreno circostante, onde le due pareti che fiancheggiano la strada risultano allo stato puntellate da tubi;

tale situazione muta il « restringimento » dell'asse viario in una vera e propria « strozzatura », che genera sempre una co-

stante e grave difficoltà al traffico veicolare e, nelle ore di punta, ingorghi paurosi sul versante di Pozzuoli e sul versante di Quarto per la necessità di un passaggio necessariamente alternato;

nonostante l'interessamento costante dell'amministrazione comunale di Quarto e l'iniziativa personale del sindaco che, con la fascia tricolore, ha talvolta regolato il traffico nel luogo anzidetto, proprio per richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni interessate, a circa un anno dal verificarsi dell'evento dannoso le dette amministrazioni non sono in grado di ripristinare una adeguata percorribilità del passaggio;

ciò è dovuto, secondo le risultanze in possesso del comune di Quarto, a prescrizioni della soprintendenza archeologica di Napoli, che sembra non trovino consenziente né la provincia né il comune di Pozzuoli;

la strada in esame è asse di scorrimento indispensabile per i cittadini di Quarto, costituendo la sostanziale unica via di comunicazione con Pozzuoli e la tangenziale di Napoli;

sotto i profili di protezione civile e sotto il profilo della vivibilità dei cittadini di Quarto, la risoluzione della questione ha grande rilevanza —:

se la soprintendenza di Napoli abbia raggiunto un auspicabile accordo con le amministrazioni interessate circa la restaurazione del sito, per ripristinare il solo restringimento dell'asse che, senza strozzature, consenta la circolazione contestuale in entrambi i sensi di marcia;

se di tale raggiunto accordo sia stato dato atto a tutte le amministrazioni interessate;

se l'amministrazione competente ad eseguire i lavori sia in grado di definire i tempi della conclusione dei lavori medesimi;

se, in mancanza degli elementi certi testé richiesti, il Governo, atteso il gravissimo disagio dei cittadini di Quarto, non

intenda assumere idonee iniziative anche sotto il non poco rilevante aspetto della protezione civile, atteso che la forte sismicità della zona è cosa ampiamente nota-
ria. (4-04857)

RISPOSTA. — *In data 12 dicembre 1995 la Soprintendenza archeologica di Napoli, essendo venuta a conoscenza del verificarsi di una frana relativa a parte del costone sovrastante il versante orientale della « Montagna spaccata », e considerato il vincolo archeologico gravante sull'area in questione per la presenza delle ben note opere di terrazzamento d'età romana, ha invitato i Comuni di Pozzuoli e Quarto a concordare ogni eventuale intervento successivo alla rimozione del terreno franato.*

Per risolvere il problema del traffico il Comune di Pozzuoli ha realizzato una galleria paramassi con tubolari « Innocenti »; solo in data 10 giugno 1996 il predetto Comune ha presentato alla predetta Soprintendenza, con richiesta di parere, un progetto corredato da autorizzazione ex articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, redatto dai privati proprietari del costone interessato dalla frana, inteso a migliorare la stabilità dello stesso costone con la realizzazione di una serie di terrazzamenti.

La Soprintendenza, esaminato il progetto, ed in considerazione del carattere di pubblica utilità dell'intervento, ha espresso il parere di larga massima favorevole alla gradonatura del costone; nel contempo è stata sottolineata la necessità di una preventiva esecuzione di saggi di scavo archeologico da farsi sulla sommità del costone, per verificare l'effettiva consistenza di alcune preesistenze emergenti ed assicurarne l'integrità.

È stato inoltre prescritto che l'esecuzione dei gradoni venga eseguita sotto il controllo della Soprintendenza, considerata la presenza, in località « Montagna spaccata », di piccoli insediamenti sparsi afferenti all'Età del Bronzo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

CARDIELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

i lavori di ricostruzione e ristrutturazione degli edifici distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici del 1980-81 in Campania, Basilicata e Puglia, sono stati da sempre ammessi all'esenzione dall'Iva, ininterrottamente sino al 30 giugno 1993;

in applicazione dell'articolo 36, comma 12 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993 n. 247, il quale prevedeva, ai fini del completamento della ricostruzione e della ristrutturazione degli edifici, la concessione del contributo sull'Iva con l'erogazione dello stesso per il tramite della direzione regionale delle entrate, il decreto 12 gennaio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, limitò il riconoscimento di tale contributo soltanto alle fatture emesse dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1995, onde poterne poi inoltrare le relative istanze di rimborso alla direzione regionale delle entrate entro il 30 giugno 1996;

nel suindicato periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1996 si è verificata la quasi integrale sospensione dei lavori di cui trattasi, per effetto della mancata assegnazione dei fondi Cipe, più volte annunciata e più volte virtualmente differita, per cui della suindicata concessione del contributo sull'Iva non ne ha beneficiato quasi nessuno;

la ripartizione dei fondi fatta dal Cipe con deliberazione dell'11 ottobre 1994 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1994, n. 286) e con successiva deliberazione dell'8 agosto 1995 (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1995, n. 231), per effetto delle varie sistematiche verifiche in loco da parte del Ministero dei lavori pubblici, è finalmente arrivata in porto, presso i comuni colpiti dagli eventi sismici, soltanto nel 2° trimestre del 1996; e i relativi buoni contributi sono stati quindi emessi dai comuni soltanto nel successivo 3° trimestre;

mentre i terremotati erano giustamente in attesa della conseguenziale proroga o dell'esenzione dall'Iva o — in subordine — del limite temporale di appli-

cazione del beneficio Iva di cui al predetto Decreto del 12 gennaio 1995, rimasto virtualmente inapplicato sino alla scadenza del 31 dicembre 1995, il Ministro dei lavori pubblici, peraltro senza il concerto con il Ministro delle finanze, in luogo del decreto di proroga dell'Iva, tanto atteso in tutti i comuni interessati della Campania, Basilicata, Puglia, a sanatoria dell'enorme ritardo nell'assegnazione dei fondi, imputabile agli Organi preposti dallo Stato e sopportato dai terremotati, ha emesso invece il decreto 30 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1996 n. 191) accollando ingiustamente l'Iva a totale carico dei privati, creando una disparità di trattamento tra cittadini che hanno avuto la fortuna di avere i contributi prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, e coloro i quali, per colpa dello Stato, si sono visti negati un diritto già acquisito, e pertanto costretti a pagare una sorta di « tangente » per fatti dovuti a negligenze altrui. — il caso di dire « oltre al danno anche la beffa » —:

se non ritenga di avere pregiudicato la già tanto precaria situazione dei terremotati;

se non sia il caso di prorogare la concessione dell'esenzione dall'Iva o, in subordine, la concessione della proroga del limite temporale di applicazione del suindicato contributo sull'Iva, riconoscendo che la proroga richiesta è la diretta conseguenza dell'assegnazione dei fondi Cipe protrattasi per oltre tre anni ad esclusivo danno dei terremotati. (4-04595)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal Comitato per l'Edilizia Residenziale — Ufficio Terremoto, si fa presente quanto segue.*

I rimborsi IVA nelle zone colpite dal sisma 1980/81, furono disposti fino al 31.12.1995 dalla legge n. 427/93, di conversione del decreto-legge 308.1993, n. 331, anteriore al trasferimento di competenze nel settore a questo Ministero, su iniziativa del Ministero delle Finanze, in recepimento di perentoria disposizione della Comunità Europea.

Questo Ministero, con decreto 12.1.1995, di concerto con il Ministero delle Finanze, espressamente previsto dall'articolo 36, comma 12 della stessa legge n. 427/93; ha solo definito le modalità di tali rimborsi IVA.

È evidente, pertanto, che per la proroga dei rimborsi stessi, oltre la scadenza legislativa del 31.12.1995, è necessario un nuovo provvedimento legislativo.

In prossimità della suddetta scadenza questo Ministero ha espresso al Ministero delle Finanze parere favorevole alla proroga dei rimborsi IVA di cui trattasi, in considerazione soprattutto del fatto che i fondi all'uopo stanziati dalla citata legge n. 427/93, in effetti non sono stati interamente erogati in quanto solo con le deliberazioni CIPE 20.11.1995 e 8.8.1996 è stata ripartita la maggior parte dei fondi recati dalla legge n. 32/1992.

Allo stato attuale, pertanto, questo Ministero, nell'emanare i Decreti di determinazione annuale del costo di intervento di propria competenza, ai sensi della legge n. 80/1984, confluita nel T.U. n. 76/1990, non poteva che precisare espressamente, a scanso di equivoci, che l'IVA, ai sensi della legge 427/93, è in accollo spese dei privati fino ad eventuale proroga dei rimborsi, da disporsi con provvedimento legislativo, per il quale questo Ministero conferma il proprio parere favorevole.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la città di Nola in provincia di Napoli, è stata ed è fonte cospicua di ritrovamenti archeologici che, in seguito, trovano una sorta di « parcheggio » nel museo nazionale del capoluogo campano;

in seguito ad alcuni lavori di scavo effettuati a Nola, in via M. De Sena, per l'impianto della rete di metanizzazione, sono venuti alla luce resti imponenti di epoca romana riguardanti l'anfiteatro della

città il quale, a detta del sovrintendente alle belle arti, è uno dei più grandi d'Italia;

in passato, erano già stati previsti stanziamenti finalizzati all'apertura di scavi archeologici volti al recupero del suddetto anfiteatro e di altre strutture connesse;

l'area circostante alla zona degli scavi, di proprietà del comune di Nola, viene settimanalmente adibita al mercato del bestiame, ora in via di delocalizzazione in quanto l'amministrazione comunale ha già disposto l'attivazione dei lavori per il costituendo museo archeologico —

quali provvedimenti intendano adottare ed iniziative assumere per sbloccare gli stanziamenti già preventivati, ed usufruire altresì delle nuove sovvenzioni previste dal Ministro dei beni culturali ed ambientali per far diventare Nola un vero polo archeologico, da inserire in un più ampio contesto turistico, e per ultimare la realizzazione del succitato museo, consentendo in tal modo, il concretarsi di nuove opportunità di lavoro in un territorio nel quale il tasso di disoccupazione è ad altissimi livelli. (4-04952)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che la soprintendenza archeologica di Napoli sta perseguendo da tempo l'obiettivo di realizzare un museo in Nola, una delle città più importanti della Campania nell'antichità, dove poter esporre i notevoli reperti venuti in luce a seguito degli scavi effettuati in passato e che si continuano ad effettuare.*

Non essendo stato possibile al momento realizzare tale museo nel palazzo Orsini, destinato a sede provvisoria del Tribunale, istituito di recente, la predetta Soprintendenza ha accolto la proposta di istituire il museo in alcuni locali di un altro edificio sito nel centro storico di Nola, l'ex convento delle Canossiane, messo a disposizione dal Comune di Nola.

È stata firmata una convenzione per l'uso dei locali, alcuni dei quali sono già stati consegnati dal Comune di Nola.

Con i fondi ordinari del Ministero già erogati si spera nei prossimi mesi di poter procedere alla realizzazione del progetto di allestimento e di poter aprire al pubblico il museo entro il corrente anno.

Parimenti la predetta Soprintendenza ha predisposto un progetto per la realizzazione di un parco archeologico a Nola, comprendente l'area dell'anfiteatro ed alcune limitrofe, dove di recente sono venute in luce altre importanti testimonianze del passato (una strada basolata con gli edifici sui due lati).

La richiesta di finanziamento per accedere ai fondi comunitari presentata alla Regione Campania è stata recepita e si è in attesa della formale comunicazione per dare inizio ai lavori.

La realizzazione del parco archeologico, unitamente alla creazione del museo, potrà dare un notevole contributo al rinnovamento culturale e civile della città, oltre al rilancio turistico di tutta l'area, con benefici anche per l'occupazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio comunale di Vicoforte (CN) in data 28 gennaio 1992, ha approvato il progetto di variante sulla strada statale n. 28 in località Santuario di Vicoforte, per l'importo di lire tre miliardi e centosettanta milioni di lire;

tale progetto venne successivamente approvato dalla giunta regionale del Piemonte con due distinte delibere del 24 febbraio 1992 e del 15 giugno 1992;

in data 2 settembre 1993, con nota n. 33238, l'Anas, al fine di stabilire la possibile data di inizio dei lavori, preannunciava un incontro con la soprintendenza dei beni ambientali e monumentali del Piemonte, che già in epoca precedente si era espressa favorevolmente in ordine al progetto;

nessun'altra comunicazione è intercorsa in tempi recenti —:

quali siano i motivi per i quali la pratica in oggetto non abbia a tutt'oggi avuto alcun seguito e quali iniziative intenda assumere per il compimento dell'opera. (4-04787)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto si rappresenta che, sebbene il progetto sia stato redatto da tempo dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo e che il compartimento competente abbia provveduto a revisionarlo, determinandone anche i costi, tale opera non è stata prevista nella proposta di Piano Triennale ANAS 1997/99, attualmente in via di definizione.*

A tale riguardo va tenuto conto che detto piano è stato redatto sulla base delle priorità indicate dalle Regioni oltreché, naturalmente, in coerenza con le risorse disponibili.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

GASPARRI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto del 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre del 1975, n. 492, è stato concesso ai soci delle cooperative di proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle forze armate e di polizia dello Stato di chiedere ed ottenere mutui da parte del Ministero del tesoro ad un tasso inferiore di due punti rispetto a quello normale;

il Ministero dei lavori pubblici, sempre in base alla citata legge, concedeva contributi integrativi, finalizzati a contenere l'onere dell'ammortamento dei mutui entro il limite massimo del 5 per cento globale;

il Ministero dei lavori pubblici ha concesso contributi pari al 4 per cento su un importo di 600 milioni;

mentre le successive cooperative avanzavano domanda al Ministero dei la-

vori pubblici per ottenere il conguaglio a mutuo per l'ammontare delle spese realmente sostenute, lo stesso Ministero faceva sapere di non essere in grado di evadere positivamente le domande, in quanto la legge non era stata rifinanziata —:

se siano a conoscenza degli insormontabili problemi in cui oggi si dibattono i soci di queste cooperative che, avendo pianificato l'esborso di una somma di 800-900 mila lire mensili per l'estinzione del mutuo contratto con lo Stato, si trovano a dover corrispondere — sempre ogni mese — somme che oscillano da 1.300.000 ad 1.600.000 lire, non essendo più possibile per il Ministero dei lavori pubblici concedere alla fine delle costruzioni i conguagli all'ammontare del mutuo inizialmente concesso; che, in tal modo, da trentacinquennale è divenuto ventennale, portando, per i singoli soci di dette cooperative, l'onere dell'ammontare del mutuo dal 5 al 15 per cento;

se, d'altro lato, siano a conoscenza della pratica impossibilità in cui si trovano i soci di queste cooperative a proprietà indivisa di alienare i rispettivi appartamenti, in quanto gli acquirenti debbono appartenere alle stesse forze armate ed alla stessa polizia di Stato, e tutti, venditore ed acquirente, hanno pari disponibilità — nel caso indisponibilità — finanziaria, ricevendo tutti e due una stessa busta paga;

se non ritengano — con la prossima legge finanziaria — di provvedere al rifinanziamento della legge 16 ottobre del 1975, n. 492, sia per i fini sociali che persegue, sia per sanare una situazione dalle dirette conseguenze economiche ben pesanti, sia per rasserenare le giustificate e ben comprensibili reazioni degli interessati. (4-00283)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale Edilizia Statale e SS.SS., con nota n. 2832 del 5.8.96, a disposizione dell'On.le interrogante, ha fornito i seguenti elementi.*

Questa Amministrazione concede, ai sensi di varie disposizioni di legge, contributi alle cooperative edilizie costituite a proprietà indivisa fra gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.

Tale contributo consiste in una somma costante annua pari al 4% della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli alloggi sociali che lo Stato si impegna a versare per 35 anni a favore della Cooperativa, anche se questa non abbia contratto mutui a far fronte agli oneri di costruzione.

La Legge n. 67/88 destinava, inoltre, le somme da esse stanziare per il rifinanziamento dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 492/75 alla concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere dell'ammortamento dei mutui a carico dei soci in misura non superiore al 5%.

Tutte le somme stanziare dalle richiamate Leggi finanziarie n. 41 del 1986 e n. 67 del 1988 per le finalità di cui sopra, sono state utilizzate e quelle non impegnate entro il 31.12.1990 hanno, comunque, formato economia di bilancio e non sono più disponibili per questo Ministero.

L'ammissione al contributo è avvenuta, in un primo momento, da parte di questa Amministrazione sulla base di generiche previsioni di spesa, in quanto la progettazione dell'opera e la determinazione del suo costo non poteva che avvenire successivamente all'assegnazione dell'area edificatoria che è subordinata, per le aree comprese nei piani di zona destinati all'edilizia economica e popolare, alla presenza del contributo stesso.

Pertanto il contributo promesso in tale fase è risultato generalmente rapportato ad una somma inferiore a quella effettivamente necessaria per la realizzazione del programma costruttivo. Da qui l'esigenza di provvedere successivamente, in presenza di disponibilità di bilancio a ciò finalizzate, alle necessarie integrazioni sulla base delle perizie approvate dai competenti IACP e dei tassi di interesse applicati sui mutui contratti.

In particolare, a ciascuna delle predette Cooperative è stato assegnato un primo contributo annuo pari al 4% di lire 600.000.000.

Ciò ha consentito a tali Cooperative di avviare l'iter per l'acquisizione delle aree edificatorie e dei mutui necessari per l'esecuzione dei programmi costruttivi ed è, ora del tutto naturale l'aspettativa dei soci di dette Cooperative ad ottenere l'ulteriore contributo del 4% sulla differenza, a copertura dell'intera spesa approvata dagli IACP in sede di esame dei progetti e delle gare — esperite con accettazione di offerte anche in aumento — nonché il contributo integrativo necessario ad abbattere l'onere dei mutui affinché questi, in sede di ammortamento, non gravino su di loro in misura superiore al 5% così come previsto dalla norma in base alla quale hanno ottenuto il contributo originario.

Per quanto riguarda la durata del periodo di ammortamento dei mutui, si fa presente che in base al T.U. n. 1165/38 il Ministero dei Lavori Pubblici concede contributi trentacinquennali alle Cooperative Edilizie. La concessione del mutuo e, conseguentemente, l'importo delle rate mensili e la durata delle stesse è di esclusiva competenza dell'Ente mutuante.

Per i mutui concessi dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) le condizioni sono state fissate con decreto del Ministero del Tesoro.

L'articolo 7 della L. 492/75 dispone l'assegnazione del contributo statale, ai sensi della legge n. 408/49, a Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, costituite cioè esclusivamente fra appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che abbiano i requisiti statuari previsti dall'articolo 72 della L. 865/71.

Tali requisiti statuari consistono in particolare nell'obbligo della Cooperativa di realizzare alloggi destinati a rimanere permanentemente di proprietà della società (e quindi a proprietà indivisa tra i singoli soci) da assegnare in uso ai soci stessi.

Il corrispettivo pagato dai suddetti soci va considerato come quota di partecipazione degli stessi all'attività sociale, il cui pagamento dà diritto all'uso dell'alloggio in relazione al costo dello stesso.

Per quanto concerne l'impossibilità di alienare si osserva che tale impossibilità deriva non tanto dalla mancanza di even-

tuali acquirenti ma dal fatto che l'alienazione è facoltà connessa ad un diritto reale sul bene e non è quindi esercitabile da chi non possa vantare sul bene stesso un titolo giuridico che consenta la vendita.

Ciò non impedisce al socio, se impossibilitato a sostenere pagamenti superiori alle sue disponibilità, di recedere dalla società rassegnando le proprie dimissioni.

Nel caso in cui la Cooperativa dovesse essere posta in liquidazione (per esempio per insolvenza nei confronti dell'Ente mutuante) gli alloggi verrebbero trasferiti allo IACP competente che potrebbe riassegnarli secondo le disposizioni vigenti.

In merito al rifinanziamento della legge 492/75 si fa presente che la questione formerà oggetto di valutazione in sede di impegno delle risorse finanziarie per il prossimo esercizio.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

LECCESE. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

in agro di Valenzano è stato ritrovato un ipogeo di età medievale composto da cunicoli, nicchie e cappelle;

detto ipogeo, accessibile solo in parte, meriterebbe interventi di salvaguardia immediata —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro attraverso i competenti uffici periferici per tutelare il nuovo ipogeo ritrovato a Valenzano;

se intenda avviare un'azione di monitoraggio su tutto il territorio della provincia di Bari, in quanto zona ricca di ipogei ed insediamenti rupestri. (4-02891)

RISPOSTA. — La competente soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Bari ha provveduto ad effettuare un sopralluogo all'insediamento rupestre cui si fa riferimento nell'interrogazione parlamentare in oggetto.

Al momento non vi sono particolari problemi per la sua conservazione.

La predetta Soprintendenza sta comunque procedendo all'istruttoria del vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

MARIANI, DUCA e GASPERONI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nella regione Marche alcuni mesi fa gli organi di stampa resero noto il risultato delle indagini effettuate dal nucleo tributario della Guardia di finanza di Ancona, su mandato della procura della Corte dei conti, per accertare la legittimità delle spese sostenute dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle Marche riferite agli anni 1990-1995 —:

se sia vero che le notizie siano pervenute alla stampa tramite un comunicato della stessa Guardia di finanza e che tale documento contenesse giudizi di merito sulle deliberazioni assunte dall'ufficio di presidenza della regione Marche, contestando non la legittimità ma l'effettiva utilità e opportunità dei provvedimenti;

se ritenga legittimo ed opportuno che la Guardia di finanza trasmetta agli organi di stampa comunicati contenenti giudizi e commenti non tecnici ma di merito prima ancora che i risultati dell'indagine siano stati esaminati e giudicati dalla Corte dei conti al riguardo;

se ritenga quindi di dover intervenire per evitare simili e analoghi comportamenti che nulla hanno a che vedere con la legittima azione di controllo degli atti amministrativi da parte della Corte dei conti e quindi della Guardia di finanza da essa delegata;

se ritenga che tali controlli possano entrare nel merito delle scelte amministrative, comprimendo di fatto un giudizio « politico » che non attiene alla competenza di tali organi dello Stato. (4-01215)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli chiedono

chiarimenti in merito alla divulgazione di notizie pervenute agli organi di stampa tramite un comunicato della Guardia di Finanza di Ancona che, su delega della Procura della Corte dei Conti, ha condotto indagini dirette ad accertare la legittimità di talune spese sostenute dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche, nell'arco temporale 1990-1995.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha comunicato di avere svolto le indagini di che trattasi, su delega della Procura della Corte dei Conti per le Marche, nel periodo compreso tra il 23 agosto 1995 e il 15 novembre 1995.

La richiesta di indagini ha avuto origine da un articolo pubblicato da un quotidiano locale che faceva riferimento ad alcuni rilievi contenuti nella relazione inerente il bilancio 1991 redatta dai revisori dei Conti del suddetto Consiglio Regionale.

In particolare, gli accertamenti, disposti dall'organo di controllo, sono stati indirizzati su alcune voci di spesa per accertare presunti sperperi da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, tra cui le spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale, la locazione e la ristrutturazione di immobili in uso al Consiglio, la gestione delle auto di servizio, un progetto inerente la riorganizzazione dei servizi ausiliari del Consiglio Regionale e l'affidamento di incarichi per consulenze tecnico-professionali.

Le indagini si sono concluse con l'accertamento di un presunto danno erariale da complessive lire 382.978.000, ascrivibile a carico di numero cinque professionisti nonché dei componenti il menzionato consiglio Regionale.

I risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza hanno formato oggetto di un comunicato stampa che, omesso di specificare i nominativi delle persone segnalate alla magistratura contabile, ha evidenziato i risultati conseguiti nella operazione, peraltro in linea con quanto rilevato nella relazione dei revisori dei conti, e senza mai scendere nel merito del giudizio dall'attività « politica » svolta dal citato Consiglio Regionale.

Al riguardo il Comando Generale della Guardia di finanza ha precisato che i co-

municati stampa relativi all'attività di servizio vengono trasmessi a tutti gli organi di informazione, comprese le emittenti televisive, i quali, come è noto, riportano a loro volta le notizie rielaborando anche sulla base di dati ed elementi in loro possesso.

Risulta, inoltre, che la stampa in precedenza si era interessata dei fatti in questione tanto che la Corte dei conti si era attivata proprio a seguito di articoli sull'argomento apparsi sui mezzi d'informazione locali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

MARTINELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la vigente normativa non chiarisce se le fondazioni bancarie debbano essere considerate enti di diritto pubblico o privato;

nel caso fossero considerate enti di diritto pubblico, sarebbe senza dubbio la legittimità delle deliberazioni da esse assunte e si renderebbe necessaria una qualunque forma di sanatoria;

nel caso fossero considerate enti di diritto privato, esse si porrebbero in grave conflitto con lo statuto della Banca d'Italia, poiché lo stesso sancisce che la maggioranza del capitale debba essere detenuto da enti pubblici;

le casse di risparmio, controllate da enti « privati », controllano più del 50 per cento del capitale della Banca d'Italia, entrando quindi in contrasto con lo statuto della stessa;

le banche di interesse nazionale sono state privatizzate;

l'Imi è stato completamente privatizzato e le casse di risparmio sono in fase di privatizzazione —:

se il Governo non ritenga necessaria una modifica dello statuto della Banca d'Italia affinché la stessa rimanga di proprietà pubblica, senza peraltro congelare il processo di privatizzazione del sistema bancario italiano;

se il Governo ritenga ammissibile che un istituto di vigilanza quale la Banca d'Italia, sia controllato da coloro che devono subire il controllo, creando di fatto una situazione dove il controllore è sottoposto alle vigilanze del suo stesso controllato. (4-04001)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine all'attuale assetto del capitale della Banca d'Italia.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'articolo 1 comma 1 dello statuto della Banca, approvato con Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e l'articolo 20 del Regio decreto 12 marzo 1936 n. 375 (c.d. legge bancaria, rimasta in vigore ai sensi dell'articolo 161, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) qualificano la Banca d'Italia come istituto di diritto pubblico.

L'articolo 3 del citato statuto, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1992, dispone che le quote di partecipazione al capitale della Banca possano appartenere, oltre che a Casse di risparmio, Istituti di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, Istituti di previdenza e Istituti di assicurazione, anche a Società per azioni esercenti attività bancaria, risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

Il comma secondo dello stesso articolo 3 prevede, poi, che le quote di partecipazione al capitale della Banca possano essere cedute solo ad enti qualificati dall'appartenenza ad una delle richiamate categorie, purché in ogni caso sia assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

Come risulta dalla Relazione del Governatore per l'esercizio 1995, presentata il 31 maggio 1996 all'Assemblea dei partecipanti, il capitale della Banca è ripartito tra 94 azionisti, dei quali 87 con diritto di voto; tra

questi ultimi rientrano le società bancarie (79), gli istituti di previdenza (1) e gli istituti di assicurazione (7), i quali possiedono quote pari, rispettivamente, a 84,5 per cento, 5 per cento e 10,5 per cento del capitale della Banca.

Fra i predetti partecipanti al capitale, a parte il caso della Cassa di risparmio di San Marino che, comunque, non ha diritto di voto, n. 11 società (bancarie e assicurative) risultano in prevalenza private e ad esse fa capo il 15,89 per cento del capitale della Banca (17,84 per cento delle quote con diritto di voto).

Con riferimento alle società prevalentemente private partecipanti al capitale della Banca, alcune sono poste al vertice di gruppi bancari, assicurativi o finanziari, altre ne fanno parte. Tra esse, solo una società assicurativa è controllata da un soggetto estero, mentre un'altra, esercente la stessa attività, ha un azionista di riferimento estero.

La Banca, come si evince dalla Relazione del Governatore sull'esercizio 1995, non detiene partecipazioni di controllo né risulta collegata a società partecipanti al proprio capitale; gli investimenti in azioni, operati dalla Banca anche attraverso l'utilizzo degli accantonamenti a garanzia del trattamento di quiescenza del proprio personale, riguardano società esercenti attività diverse, delle quali soltanto alcune, assicurative, sono titolari di quote del capitale della Banca.

Sono, quindi, le stesse fonti normative che prevedono che il capitale della Banca d'Italia appartenga a soggetti pubblici e a soggetti privati, purché sia pubblica la partecipazione di maggioranza.

La contemporanea presenza di pubblico e privato caratterizza da sempre la Banca e ne qualifica in via del tutto peculiare la natura. Va, infatti, segnalato che la Banca è nata come società privata ed è stata riconosciuta, nel 1936, istituto di diritto pubblico, pur mantenendo immutati la struttura e le modalità di funzionamento che le derivavano dall'origine privatistica.

L'affermata natura di istituto di diritto pubblico della Banca d'Italia non fu voluta per meglio garantire il perseguimento dei fini pubblici ad essa affidati, atteso che,

come riconosciuto dal Rapporto della Commissione economica presentato all'Assemblea Costituente (vol. IV, *Credito e assicurazione*, p. 55), « non può dirsi che per il passato la proprietà privata del capitale della banca possa averne orientato l'attività in senso contrario alla tutela del pubblico credito ». Essa costituisce, invece, il riconoscimento della posizione che la Banca centrale era venuta già ad assumere tra le istituzioni del Paese, del ruolo e delle funzioni che essa assolve.

In conseguenza dell'affermata natura pubblica della Banca, il legislatore ritenne di dover sottrarre le quote di partecipazione al suo capitale alla circolazione tra enti non qualificati e di assoggettare l'ente a disciplina pubblicistica, pur preservandone l'autonomia di gestione.

L'autonomia dell'Istituto, nello svolgimento delle funzioni pubbliche assegnategli dalla legge, non discende dall'appartenenza del capitale della Banca all'area pubblica ovvero privata.

Essa è, invece, assicurata dalla ripartizione dei poteri tra gli organi amministrativi e direttivi dell'ente. Ai primi, espressione dell'assemblea dei partecipanti al suo capitale, l'ordinamento affida l'amministrazione e la gestione dell'ente, mentre riserva ai secondi i poteri per l'esercizio delle funzioni istituzionali di emissione, di governo della moneta e di vigilanza sul sistema finanziario.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in attuazione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 541 la sede della commissione tributaria della Calabria è stata trasferita da Reggio Calabria a Catanzaro, città capoluogo della regione;

i collegamenti da Reggio Calabria e la sua provincia per Catanzaro sono alquanto carenti e difficoltosi;

tale stato di cose provoca enorme disagio agli utenti compromettendo, altresì, il regolare svolgimento del servizio della commissione;

l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, a fronte dell'assenza di specifiche disposizioni da parte della direzione regionale delle entrate e della dismissione dei locali, si è fatta carico di « ospitare » quel che resta della commissione (arredi, pratiche...), anche al fine di scongiurare l'interruzione del servizio —:

se non si ritenga opportuno, oltre che giusto, istituire una sezione staccata della commissione tributaria regionale a Reggio Calabria, che, oltretutto, è la città più grande della Calabria. (4-04269)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di provvedere all'istituzione in Reggio Calabria di una sezione staccata della Commissione tributaria regionale avente sede in Catanzaro.

Ciò al fine di evitare disagi e sperpero di risorse economiche ai contribuenti costretti a svolgere il secondo grado di giudizio in materia tributaria nella città di Catanzaro.

In riferimento alle problematiche sollevate, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette Commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3 sexies del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24

marzo 1993, n. 75, è stato in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione fossero già sedi di Commissione tributaria e sedi di Tribunale ovvero di Corti di Appello.

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a), del decreto legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi Consessi nelle rispettive sedi, avvenuta come è noto, il 1° aprile 1996.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria è ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; ciò soprattutto nelle regioni geograficamente più estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica.

Va a tal proposito rilevato che un apposito ordine del giorno, approvato dalla Camera dei Deputati in data 16 ottobre 1996, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, «l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni provin-

ciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale».

A tal fine questa Amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame.

Il Ministro delle finanze: Visco.

MORSELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

da molto tempo i Frati minori conventuali con sede in Bologna hanno ripetutamente rivolto istanze al Ministero delle finanze per poter ritornare in possesso del complesso ex convento e chiesa di San Francesca di Parma (ora penitenziario);

è indubbio l'enorme valore artistico-culturale della struttura, che oggi potrebbe tornare (stante il già avvenuto trasferimento della casa penale di Parma) ad essere luogo di culto;

da tempo si assiste ad un estenuante «palleggio» di responsabilità tra il Ministero delle finanze e quello di grazia e giustizia, e tale, assurda, ingiustificata situazione crea un gravissimo pregiudizio, mettendo in discussione accordi che addirittura risalgono agli anni cinquanta;

se sia a conoscenza della situazione esposta;

in caso affermativo, quale sia il suo giudizio;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per risolvere questa incredibile vicenda, anche in considerazione del grande valore artistico, storico e monumentale dell'ex convento e Chiesa di San Francesco di Parma, patrimonio non solo dei parmigiani e di tutte le genti emiliano-romagnole, ma dell'Italia intera. (4-00441)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, dopo aver rappresentato la situazione del complesso immobiliare «ex convento e chiesa di S. Francesco di Parma», chiede di sapere quali

provvedimenti il Governo intenda adottare perché si valuti l'opportunità di ripristinare l'intero compendio a luogo di culto.

Risulta al riguardo, che il compendio immobiliare, ubicato nel centro storico della città di Parma, denominato « ex carcere di San Francesco al Prato », (sconsacrata nel 1810), era stato adibito a Casa Circondariale, sin dal periodo napoleonico.

A seguito del trasferimento del carcere nella casa penale di Parma e della riconsegna all'Amministrazione Demaniale dell'intero complesso da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, si resero necessarie le opere di ristrutturazione e di restauro dei vari edifici.

L'Intendenza di Finanza di Parma, con decreto n. 2569 del 30 giugno 1973, ha dato in concessione, per la durata di 19 anni, la Basilica di San Francesco alla Provincia Bolognese dei Frati Minori Conventuali affinché provvedessero al restauro della chiesa per la sua restituzione al culto.

Da un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Parma e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Bologna, si accertava, allo scadere del termine della concessione (17 marzo 1993), che gli accordi contrattuali non erano stati rispettati in quanto i lavori di restauro erano ancora allo stato iniziale né tantomeno erano state svolte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria stabilite dal contratto e necessarie per la restituzione della chiesa al culto. Conseguentemente la richiesta di rinnovo della concessione in favore dei Frati Minori è stata respinta.

Successivamente il Rettore dell'Università di Parma, in attuazione della convenzione stipulata in data 26 giugno 1991 tra questo Dicastero e quello dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha chiesto la concessione in uso gratuito e perpetuo dell'intero compendio.

Questo Ministero, preso atto delle necessità istituzionali dell'Ateneo e dello stato di degrado dell'immobile, ha ritenuto opportuno procedere all'assegnazione in favore della predetta Università. A tal fine ha chiesto al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di esprimere il proprio parere

circa la compatibilità dell'uso previsto con le caratteristiche architettoniche del cespite ed ha autorizzato l'Ufficio Tecnico Erariale a procedere alle operazioni di presa in consegna del bene per regolarizzare i rapporti con l'Ateneo.

In data 3 giugno 1995 il predetto Ministero ha riconfermato il proprio benestare per l'assegnazione del compendio alla suddetta Università anche in considerazione del fatto che i rilevanti ed onerosi lavori di restauro dei vari edifici, ivi compresa la Chiesa di San Francesco, sarebbero stati a totale e completo carico dell'Università.

A seguito del ricorso presentato in data 31 gennaio 1995 al T.A.R. per l'Emilia Romagna da parte dei Frati Minori Conventuali per il mancato rinnovo della concessione, questa Amministrazione ha chiesto all'Avvocatura dello Stato il parere circa l'incidenza del predetto contenzioso sul provvedimento di concessione a favore del menzionato Ateneo.

Al riguardo, l'organo legale ha ritenuto che la pendenza dal ricorso non potesse ostacolare la definizione del procedimento di concessione.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, con decreto ministeriale numero 74763 del 26 settembre 1996, è stato approvato l'atto di concessione in uso gratuito e perpetuo del complesso immobiliare a favore dell'Università degli Studi di Parma.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NAPOLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il decreto n. 545 del 1992, modificato dal decreto del Ministro delle finanze emanato in data 26 gennaio 1996, ha previsto l'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali a decorrere dal 1° aprile 1996, con conseguente soppressione delle numerose commissioni tributarie di primo grado, ubicate in comuni sedi di tribunale, ma non capoluoghi di provincia;

la soppressione delle commissioni di primo grado, oltre ad essere contradditto-

ria rispetto al processo di decentramento da tutti auspicato, rischia di appesantire l'iter della giustizia tributaria, con serio pregiudizio per la difesa dei diritti delle migliaia di contribuenti, società e persone fisiche che hanno rapporti di contenzioso con il fisco;

in particolare, grave situazione e grave disagio si verrà a creare in provincia di Reggio Calabria con la soppressione della sede di Palmi, città non solo sede di numerosi uffici giudiziari, ma con un comprensorio di ben trentatrè comuni, i cui abitanti a causa della carenza di mezzi di trasporto pubblici, nonché della grave situazione in cui versa la viabilità, avranno grossi disagi per l'espletamento delle pratiche in Reggio Calabria;

la chiusura della sezione di commissione tributaria di Palmi comporterà, per altro, grossi problemi collegati all'aumento delle competenze, così come previsto dall'articolo 2 del citato decreto n. 545 del 1992;

le disposizioni contenute nel provvedimento normativo citato non possono non considerare anche gli indubbi riflessi negativi che potrebbero generarsi ai danni delle singole economie locali;

i problemi sopra esposti dall'interrogante stanno creando vivo allarme tra tutte le popolazioni della piana di Gioia Tauro e nell'ambito degli stessi ordini professionali interessati;

la riforma dal decreto n. 545 del 1992, riduce i gradi di giurisdizione e consente tuttavia l'istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali presso le attuali commissioni di primo grado —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere al fine di garantire l'istituzione della sezione decentrata a Palmi e per far sì che il contenzioso non diventi ingestibile e, soprattutto, insopportabilmente costoso per i cittadini. (4-05158)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde, la s.v. Onorevole ha evidenziato il*

forte disagio avvertito dai contribuenti della città di Palmi in conseguenza della soppressione, a seguito della nuova normativa sul contenzioso tributario, della locale Commissione tributaria di primo grado.

Al riguardo, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se è intenzione di questa Amministrazione provvedere ad istituire una sezione distaccata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria nella città di Palmi.

In riferimento alla problematica sollevata occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni Tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-sexies del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni Tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione fossero già sedi di Commissione tributaria e sedi di Tribunale o di corti di Appello.

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a), del decreto legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi Consessi nelle rispettive sedi, avvenuta come è noto, il 1° aprile 1996.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria è ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; ciò soprattutto nelle regioni geograficamente più estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica.

Va a tal proposito rilevato che un apposito ordine del giorno, approvato dalla Camera dei Deputati in data 16 ottobre 1996, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, «l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regioni o sedi di Corti di Appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale».

A tale fine questa Amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

dal 1° maggio 1996 è possibile presentare la dichiarazione dei redditi da parte dei vari soggetti interessati;

ai competenti uffici delle imposte dirette non sono ancora giunti i modelli 740,

750, 760, cosa che impedisce ai cittadini di compiere il loro dovere compilando la dichiarazione dei redditi;

tale situazione è inaccettabile, in quanto chi lo ritiene opportuno non è messo in grado di esercitare il proprio dovere dichiaratorio, dal momento stabilito dalla legge, che come detto prevede la possibilità di presentare la dichiarazione fin dal 1° maggio 1996;

se il Ministro interrogato non intenda provvedere immediatamente a dare disposizioni affinché i predetti modelli siano consegnati senza indugi ai competenti uffici imposte delle varie province. (4-00156)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha evidenziato il forte disagio avvertito dai contribuenti in conseguenza della tardiva consegna da parte degli Uffici finanziari dei modelli — 740, 750, 760 — per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995.

In particolare la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda adottare al fine di consentire ai contribuenti di ottemperare tempestivamente all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, atteso che è dato adempiere sin dal 1° maggio 1996.

Risulta al riguardo che il competente Dipartimento delle entrate, in data 6 marzo 1996, ha chiesto al Provveditorato Generale dello Stato di autorizzare l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a stampare 14 milioni di dichiarazioni modello 740, sottolineando la necessità di effettuare tempestivamente le operazioni di stampa, al fine di consentire una puntuale e completa distribuzione dei modelli stessi ai contribuenti.

Successivamente, essendosi reso necessario procedere alla correzione di taluni errori materiali emersi nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (decreti del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli di dichiarazione), si è provveduto ad apportare le modificazioni occorrenti con il decreto del

Ministro delle finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1996.

Pertanto, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha potuto dare inizio alle operazioni di stampa soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione di tale ultimo decreto.

Ultimate le procedure di allestimento e stampa, il predetto Istituto ha provveduto alla consegna dei modelli nel rispetto delle indicazioni predisposte da questo Dicastero, dando pertanto precedenza alla consegna da effettuare alla Amministrazione dei Monopoli di Stato (ultimata il 24 aprile 1996) e completando le operazioni di consegna dei 10 milioni di modelli, destinati agli 8.005 comuni compresi nel territorio nazionale alla data del 16 maggio 1996, come risulta dai relativi atti.

Alla luce delle considerazioni svolte, non è dato ravvisare, con riferimento alla globalità delle procedure poste in essere per la stampa e la consegna dei modelli di dichiarazione, gli estremi di comportamenti omisivi, né tanto meno ipotizzare interessi illeciti da parte degli uffici intervenuti nelle procedure medesime.

Si ritiene, tuttavia, che i disagi lamentati dalla S.V. Onorevole potranno essere del tutto eliminati a seguito della semplificazione degli adempimenti formali previsti dalla delega al Governo contenuta nel disegno di legge recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica per l'esercizio 1997 (cosiddetto collegato alla legge finanziaria).

Tra i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delega è prevista, tra l'altro, la semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi al fine di unificare le stesse, razionalizzandone il contenuto.

Sono altresì previste modalità che consentano l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente ed Amministrazione finanziaria con un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Il Ministro delle finanze: Visco.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

la città di Cassino (FR), è dotata di una vasta area archeologica ai piedi del colle di Montecassino, su cui sorge l'omonima abbazia, risalente all'età dell'impero romano;

confinante con essa è la rupe, sede della rocca da cui dipartivano le mura che cingevano l'antico borgo medievale di Cassino, poi distrutto dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale;

sia i reperti dell'età romana che la rocca con i resti dell'antico borgo rappresentano una ricchezza monumentale e archeologica di grandissimo valore;

purtroppo, la miopia ed il disinteresse di gran parte degli amministratori che nell'ultimo mezzo secolo hanno amministrato la città hanno consentito alle speculative attività umane di deturpare l'area archeologica, rendendola sede di numerose opere abusive e deturpanti;

in questi ultimi giorni, però, qualcosa sta cambiando: sia le autorità comunali che quelle ministeriali hanno dato il via ad una apprezzabile opera di bonifica e recupero dell'area archeologica. Interessanti progetti di ristrutturazione sono stati finanziati e la loro realizzazione riporterà alla luce splendide realtà monumentali e culturali, a tutto beneficio della tutela dei beni storici, della città e dell'occupazione;

a questa auspicabile attività di recupero, però, sembra non accompagnarsi una seria concertazione degli interventi proposti dal comune e dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

l'amministrazione, che nel frattempo sta procedendo a espropriare e abbattere le costruzioni abusive sorte sui resti archeologici, quali il teatro e l'anfiteatro romani e la tomba gentilizia di Ummidia Quadratilla, starebbe concedendo autorizzazioni edilizie ad altri privati che, in altro luogo adiacente, starebbero iniziando a

edificare nuove opere capaci di arrecare danni diretti ed identici a quelli provocati in precedenti interventi abusivi;

la soprintendenza interessata starebbe procedendo a dotare l'area archeologica di una recinzione dal costo di oltre mezzo miliardo —:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritenga, in ogni caso, di voler verificare con quali modalità si possano sinergicamente utilizzare le risorse comunali e statali per un migliore e completo recupero dell'area archeologica citata;

se si possa, nel rispetto della legislazione vigente, evitare che manufatti sorgano *ex novo* nei pressi dell'area oggetto di recupero;

se non sia possibile prevedere ulteriori risorse pubbliche per permettere l'esecuzione di interventi completi, omogenei e veloci. (4-04682)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che alle pendici del colle di Montecassino si trovano un museo archeologico ed una vasta area archeologica demaniale, la cui estensione è stata recentemente incrementata con l'esproprio di numerosi terreni limitrofi, in cui sono presenti e visitabili alcuni monumenti di epoca romana riferibili all'antica Casinum. Tali resti sono costituiti da un tratto basolato e ben conservato della via Latina con le relative opere di costruzione, la tomba di Ummidia Quadrattilla, l'Anfiteatro e numerose altre strutture. L'area archeologica è stata, sinora, priva di qualsiasi opera di delimitazione e protezione, per cui si è ritenuto opportuno e necessario provvedere ad effettuare la sua recinzione (recinzioni che sono presenti in quasi tutte le aree archeologiche). Grazie a tale lavoro sarà possibile assicurare ai monumenti antichi una migliore protezione e salvaguardia e quindi proseguire con i lavori di scavo archeologico e restauro, scongiurando il rischio dei ricercatori clande-*

stini che sino ad ora hanno avuto, soprattutto nelle ore notturne, accesso ai monumenti.

La Soprintendenza archeologica per il Lazio non è a conoscenza del rilascio da parte del Comune di Cassino di nuove licenze edilizie interessanti terreni vicini all'area archeologica. Si fa comunque presente che gran parte della zona circostante l'area archeologica è sottoposta a vincolo e quindi a regime di inedificabilità. Inoltre la predetta Soprintendenza sta provvedendo ad apporre ulteriori vincoli archeologici e effettuare un capillare e continuo controllo di tutto il territorio comunale di Cassino.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

PISCITELLO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere:*

se corrisponda al vero, che i comandi triestini della Guardia di finanza (zona, legione, nucleo) abbiano inviato alla magistratura militare e civile un elevato numero di denunce a carico del colonnello in ausiliaria Vincenzo Cerceo, successivamente al transito dello stesso nel suddetto ruolo dell'ausiliaria;

in caso positivo, se tale anomala situazione sia da mettere in relazione all'attività che il citato ufficiale, notoriamente, ha sempre svolto e continua oggi a svolgere a favore delle riforme nel Corpo, attraverso l'associazione « Progetto democrazia in divisa », che lo stesso ha contribuito a fondare, e quali siano i contenuti e gli esiti di quelle denunce. (4-03298)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di sapere se corrisponda al vero che a carico del Colonnello in ausiliaria, Vincenzo Cerceo, sia stato presentato da parte dei Comandi Triestini della Guardia di Finanza un elevato numero di denunce alla Autorità Giudiziaria militare e civile, a seguito del passaggio al ruolo in ausiliaria del medesimo ufficiale.*

In caso positivo, la S.V. Onorevole chiede di conoscere se tali denunce abbiano un fine persecutorio in relazione all'impegno che l'Ufficiale tuttora svolge « a favore delle riforme nel Corpo, attraverso l'Associazione Progetto democrazia in divisa ».

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza, sulla base di quanto riferito dal Comandante della Zona di Trieste, ha comunicato che sul conto del Colonnello Cerceo successivamente al passaggio dello stesso nella posizione di ausiliaria è stata trasmessa, da parte dei Comandi triestini, alla Procura della Repubblica militare di Padova, una sola segnalazione per fatti connessi al trasferimento di masserizie nel luogo del domicilio eletto al momento del collocamento in congedo. Fatti questi sui quali vige il segreto sulle indagini tuttora in corso.

Nessun'altra denuncia o segnalazione risulta essere stata inoltrata all'Autorità Giudiziaria, militare o civile a carico dell'Ufficiale de quo, da parte del Comando di Zona, dal Comando di Legione e del nucleo di Polizia tributaria di Trieste.

Pertanto, non si ravvisa alcuna « anomala situazione » che evidenzii un qualsiasi comportamento vessatorio nei confronti del Colonnello Cerceo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

PORCU. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

con circolare n. 2241/UL del 17 giugno 1995, sono state emanate norme in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie;

in particolare, al punto 53, le predette norme limitano le riduzioni dell'oblazione per estremo disagio abitativo ai soli immobili realizzati ex novo ed escludono gli abusi consistenti negli ampliamenti dei fabbricati;

tutto ciò sta provocando una grave disparità di trattamento, soprattutto a danno dei ceti meno abbienti, costretti per necessità ad ampliare i loro immobili ed

ora maggiormente penalizzati dalle ingenti somme richieste per usufruire del condono;

paradossalmente, chi ha realizzato un fabbricato abusivo di cento metri quadri si trova a dover pagare molto meno di chi ha semplicemente ampliato l'immobile di sua proprietà —:

se non ritenga necessaria ed urgente la modifica della norma richiamata in premessa, al fine di rendere compatibili le norme sul condono edilizio ai più elementari principi di equità sociale, operando inoltre, sotto questo profilo, una distinzione chiara fra gli abusi cosiddetti « di necessità » e quelli realizzati a fini meramente speculativi. (4-04045)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione di cui all'oggetto si fa presente che la disposizione di cui all'Articolo 39 c. 13 della Legge n. 724/1994 relativa alla riduzione del pagamento dell'oblazione qualora ricorrano « situazioni di estremo disagio abitativo » e finalizzata all'adozione di misure favorevoli a soggetti privi di abitazione che usufruiscano dell'opera abusiva come « prima casa ».*

Tale beneficio non è stato esteso dalla norma succitata anche al caso di ampliamento della costruzione abusiva in quanto l'ampliamento è finalizzato ad una migliore situazione abitativa di un fabbricato comunque già esistente.

Una eventuale estensione delle riduzioni dell'oblazione di che trattasi anche agli ampliamenti dei fabbricati abusivi di cui si chiede nell'interrogazione in parola andrebbe ad incidere sulle previsioni finanziarie già preventivate.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione dell'esercito è stato stabilito che il quinto battaglione logistico di manovra « Euganeo », con esperienze in Albania, Somalia, Bosnia, sito in Treviso,

caserma « Salsa », sia trasformato e ride-nominato Re.Lo.Re. della Regione Militare Nord-Est;

era stato stabilito che, poiché la caserma « Salsa » era inadeguata per tale Re.Lo.Re., esso sarebbe stato ospitato, o presso la caserma « Boltar » o la « Cadorin », entrambe a Treviso, caserme molto grandi e largamente inutilizzate, atte a ricevere il passaggio dagli attuali novanta componenti il personale quadri ai 150 previsti dal nuovo organico;

una comunicazione dello stato maggiore esercito dell'aprile 1996, pervenuta al quinto battaglione « Euganeo » in agosto, abroga solo per il quinto battaglione « Euganeo » la trasformazione e ne stabilisce la soppressione, decidendo che il Ro.Lo.Re venga creato a Montorio Veronese (Verona) —:

quali siano i motivi che hanno indotto a questo cambiamento di scelte;

se sia stato valutato il fatto che la caserma « Cadorin » di Treviso è in buono stato di manutenzione, conteneva duemila uomini (ora 350), ha le officine che hanno ospitato i cannoni FH 70 trainati dai trattori; è vicina al porto (Marghera), luogo di imbarco delle missioni militari all'estero non costringerebbe oltre 100 famiglie di sottufficiali e ufficiali al trasferimento da Treviso con danni e spese rilevanti, e con costi anche per la Difesa che possono essere valutati in circa lire 300/400 milioni al mese, per 4-5 miliardi di lire annui. La caserma di Montorio Veronese invece abbisogna di onerosi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, è situata pressoché nel centro di Verona, è lontana dal porto;

se non ritenga di rivedere la decisione del repentino cambiamento, che appare essere stata adottata con motivazioni non trasparenti, con segretezza e fretta e che comunque, per i costi vari che comporterebbe per i gravosi servizi di trasporto, per i rilevanti disagi al personale, si dimostra non conveniente e fortemente dannosa.

(4-03099)

RISPOSTA. — *In merito a quanto rappresentato dall'On.le interrogante si fa innanzitutto presente che l'iniziale progetto di trasferimento del 5° Battaglione « Euganeo » dalla caserma « Salsa » alla caserma « Cadorin » di Treviso (previa trasformazione in Reggimento Logistico Regionale - RE.LO.RE.), prevedeva anche il contestuale trasferimento del 33° reggimento artiglieria dalla caserma « Cadorin » alla caserma « Salsa ».*

Tali trasferimenti avrebbero comportato la necessità di eseguire lavori di adeguamento per entrambe le infrastrutture, al fine di renderle idonee ad ospitare i nuovi utenti, con oneri finanziari stimati in circa 2-3 miliardi di lire e 1-2 anni di lavori.

Proprio per contenere le spese e realizzare al più presto l'indicata trasformazione, è stata studiata una nuova ipotesi di soluzione per prevedere lo spostamento del RE.LO.RE. nella caserma « Duca » di Montorio Veronese già dotata di infrastrutture da adeguare con semplici interventi stimati in circa 200-300 milioni di lire.

Peraltro la definitiva chiusura della caserma « Salsa » consentiva di conseguire economie di esercizio pari a circa 700 milioni di lire per anno, permettendo altresì il recupero di personale da reimpiegare più utilmente in altri enti e unità delle Forze Armate.

Si osserva che la costituzione del RE.LO.RE. presso la caserma « Duca » avvenuta il 1° novembre 1996, a fronte di un relativo allungamento del braccio dei trasporti logistici, a parte le economie citate, presenta notevoli vantaggi in termini di collocazione alla periferia est della città di Verona, in prossimità (2 Km dal casello autostradale di Verona-Est) di un nodo stradale di grande potenzialità all'incrocio dell'autostrada « Serenissima » con l'autostrada del « Brennero » e di un raccordo ferroviario per il transito merci, di primaria importanza (stazione di Verona « Porta Vescovo ») che consente più agevoli collegamenti nord-sud ed est-ovest; presenza, a circa 8 Km dalla sede stanziale, di un interporto (Quadrante Europa) di assoluta importanza nel sistema europeo dei trasporti; vicinanza con gli organi di riforni-

mento di carburanti per autotrazione/avio e dei servizi di commissariato.

Lo spostamento del RE.LO.RE. a Montorio Veronese non ha peraltro penalizzato la città di Treviso in quanto nella stessa sede sono rimasti numerosi reparti (Comando 5^a Divisione Carabinieri « V. Veneto »; 33° Reggimento guerra elettronica « Falzarego » con relativo reparto alla sede; Comando unità supporto del 5° Corpo d'Armata; Ufficio staccato presidiario del 5° Corpo d'Armata; Centro telematico sperimentazione rifornimento riparazione materiali e trasmissioni), che garantiranno comunque un'adeguata presenza militare nell'area.

Si sottolinea che le Organizzazioni sindacali locali hanno convenuto sulle motivazioni poste a base del provvedimento di cambio della sede da Treviso a Montorio Veronese. Ciò anche in considerazione che gran parte del personale (compresi 3 civili) dell'ex 5° Battaglione « Euganeo » ha potuto trovare reimpiego nella stessa Treviso.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

SPINI e CHIAVACCI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere:

se il Governo intenda o meno chiedere la proroga prevista dalla legge n. 549 del 1995 per l'emanazione dei decreti delegati previsti per la riorganizzazione delle strutture militari;

se nei decreti delegati che andranno predisposti vi sia o meno l'ipotesi della soppressione di comandi di regione militare;

se in particolare si sia prevista la soppressione del comando della regione militare Tosco-Emiliana;

per quali motivi si ritenga di accentrare tale comando a Roma — dove sono presenti tante strutture militari — invece che decentrarlo a Firenze, onde assicurare un'articolata presenza sul territorio nazionale, anche ai fini della protezione civile, così importante nella regione Toscana;

se in ogni caso vi siano garanzie precise per tutto il personale esistente in Firenze sia militare che civile, sarebbe utilizzato nell'Eurofor e nelle altre iniziative previste. (4-02129)

RISPOSTA. — *Il provvedimento di soppressione del Comando della Regione Militare Tosco Emiliana consegue da una inderogabile esigenza di adeguamento — nel quadro delle misure connesse con il Nuovo Modello di Difesa — di tutte le componenti strutturali dello strumento militare, compresa quindi l'organizzazione territoriale, alle più ridotte dimensioni delle Forze Operative, realizzando quel recupero di personale e di risorse finanziarie imposto dalla ridotta disponibilità del bilancio della Difesa.*

La soppressione è, peraltro, direttamente collegata all'attivazione già avvenuta dei Comandi operativi della FIR ed EUROFOR destinati ad utilizzare la disponibilità di uomini, mezzi, materiali e infrastrutture del Comando Regione. Cosicché il personale militare e civile, in atto operante presso l'Ente territoriale in parola, troverà interamente reimpiego in Firenze, per la quasi totalità nelle stesse infrastrutture, senza aggravio di spese per trasferimenti.

Per quanto attiene infine alle capacità di intervento nel campo della protezione civile, si osserva che queste non subiranno alcuna flessione dalla soppressione del Comando della RMTE, poiché gli Enti cui è devoluta tale attività — il neo costituito Comando Militare Regionale « Toscana », inserito al momento nell'ambito del Comando Regione e successivamente della FIR, e le unità operative soprattutto del genio, delle trasmissioni e dei trasporti presenti nella Regione — non sono interessati ad alcun provvedimento riduttivo (addirittura l'attuale 7° battaglione trasporti sarà trasformato in reggimento logistico di manovra FIR).

Il Ministro della difesa: Andreatta.

STEFANI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la massima parte dei modelli 740 per la dichiarazione dei redditi viene messa a

disposizione dei contribuenti normalmente negli ultimi giorni;

tale consegna può avvenire « mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di servizio o all'ufficio distrettuale delle imposte dirette », come recita la busta predisposta dal ministero delle finanze, ovvero tramite consegna al comune di domicilio fiscale;

nel comune di Padova il servizio accettazione dei modelli 740 è espletato dall'Ufficio del settore tributi con sede in Prato della Valle —:

se sia a conoscenza dei motivi che hanno indotto i responsabili di tale ufficio di Padova a mantenere anche nell'ultima settimana a disposizione dei contribuenti, nonostante il prevedibile afflusso, il consueto orario di sportello introdotto dal 1° febbraio 1996, con la chiusura pomeridiana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e la chiusura nelle mattine del martedì e giovedì, e se tale orario, che prevede un'apertura complessiva di 16 ore nell'arco della settimana, non debba essere considerato un obiettivo ostacolo nei confronti dei cittadini all'espletamento di un loro dovere. (4-00393)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere i motivi per i quali l'Ufficio Tributi del Comune di Padova non abbia previsto una estensione del normale orario di apertura degli sportelli al pubblico, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.*

In merito alle problematiche sollevate dalla S.V. Onorevole occorre preliminarmente osservare che l'articolo 9, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (così come modificato dalla legge 24 marzo 1993 n. 75), stabilisce che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, conseguiti nel periodo d'imposta precedente, è fissato tra il 1° maggio e il 30 giugno, in tal modo, il legislatore tributario, nel raddoppiare i tempi di presentazione della dichiarazione (da 30 a 60 giorni), ha consentito

che i contribuenti disponessero di un altro mese di tempo per la presentazione dei modelli 740, con l'effetto di scaglionare e ridurre l'afflusso dei contribuenti che, prima della modifica normativa, si registrava a ridosso della scadenza.

Per quanto concerne, in particolare, il presunto ritardo con il quale i modelli sarebbero stati messi a disposizione dei contribuenti, risulta al riguardo che il competente Dipartimento delle Entrate, in data 6 marzo 1996, aveva chiesto al Provveditorato Generale dello Stato di autorizzare l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a stampare 14 milioni di dichiarazioni, modello 740, sottolineando la necessità di effettuare tempestivamente le operazioni di stampa, al fine di consentire una puntuale e completa distribuzione dei modelli stessi ai contribuenti.

Successivamente, essendosi reso necessario procedere alla correzione di taluni errori materiali emersi nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (decreti del Ministro delle Finanze del 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli di dichiarazione), si è provveduto ad apportare le modificazioni occorrenti con il decreto del Ministro delle Finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1996.

Pertanto, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha potuto dare inizio alle operazioni di stampa soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione di tale ultimo decreto.

Completate le procedure di allestimento e stampa, il predetto Istituto ha provveduto alla consegna dei modelli nel rispetto delle indicazioni predisposte da questo Dicastero, dando pertanto precedenza alla consegna da effettuare alla Amministrazione dei Monopoli di Stato (ultimata il 24 aprile 1996) e completando le operazioni di consegna dei 10 milioni di modelli, destinati agli 8005 Comuni compresi nel territorio nazionale, alla data del 16 maggio 1996, come risulta dai relativi atti.

Alla luce delle considerazioni svolte, non è dato ravvisare, con riferimento alla globalità delle procedure poste in essere per la stampa e la consegna dei modelli di dichia-

razione, gli estremi di comportamenti omisivi, né tantomeno ipotizzare interessi illeciti da parte degli Uffici intervenuti nelle procedure medesime.

Si ritiene, tuttavia, che i disagi lamentati dalla S.V. Onorevole potranno essere del tutto eliminati a seguito della semplificazione degli adempimenti formali previsti dalla delega al Governo contenuta nel disegno di legge recante « norme di razionalizzazione della finanza pubblica per l'esercizio 1997 » (c.d. collegato alla legge finanziaria).

Tra i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delega è prevista, tra l'altro, la semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi al fine di unificare le stesse, razionalizzandone il contenuto.

Sono altresì previste modalità che consentano l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente ed Amministrazione finanziaria con un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Per quanto riguarda, infine, le presunte responsabilità a carico dei responsabili del Comune di Padova si fa presente che la questione non investe questa Amministrazione Finanziaria ma riguarda piuttosto aspetti organizzativi interni all'Ente locale.

Il Ministro delle finanze: Visco.

SUSINI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il contenzioso tributario attualmente preso in carico dalla commissione tributaria regionale sta determinando, in concomitanza con la giacenza di numerosi appelli proposti con nuovo rito, una vera e propria paralisi dell'attività della stessa commissione;

tale evento si profila come gravemente lesivo dei diritti dei cittadini e degli interessi della pubblica amministrazione;

da parte dello stesso Ministro delle finanze, in data 10 aprile 1996, si rilevava,

in un incontro con le organizzazioni sindacali del settore, la disponibilità a valutare la possibilità della creazione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, laddove le distanze o le difficoltà di trasporto potessero arrecare notevoli disagi ai contribuenti;

la provincia di Livorno, per le sue caratteristiche territoriali e per la presenza delle isole dell'arcipelago toscano, rappresenta a questo riguardo un caso emblematico —:

quali iniziative intenda assumere per determinare un migliore funzionamento della commissione tributaria regionale toscana e se, in questa ottica, si prenda in considerazione la candidatura della città di Livorno ad essere sede di una costituenda sezione staccata. (4-04070)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di provvedere all'istituzione in Livorno di una sezione staccata delle Commissioni tributarie regionali avente sede in Firenze.*

Ciò al fine di evitare disagi e sperpero di risorse economiche ai contribuenti costretti a svolgere il secondo grado di giudizio in materia tributaria nella città di Firenze.

In riferimento alle problematiche sollevate, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette Commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-sexies

del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato in un primo tempo previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione fossero già sedi di Commissione tributaria e sedi di Tribunale ovvero di Corti di Appello.

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni staccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi consessi nelle rispettive sedi, avvenuta come è noto, il 1° aprile 1996.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria è ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; ciò soprattutto nelle regioni geograficamente più estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica.

Va a tal proposito rilevato che un apposito ordine del giorno, approvato dalla Camera dei Deputati in data 16 ottobre 1996, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, «l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di

sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale». A tal fine questa Amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame.

Il Ministro delle finanze: Visco.

TASSONE. — Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per conoscere:

quale sia l'attuale stato della ricostruzione delle zone terremotate dell'Irpinia, con particolare riferimento al capoluogo;

se siano al corrente dell'elevata conflittualità — sfociata in un notevole contenzioso giudiziario — tra le varie componenti interessate alla ricostruzione (proprietari, imprenditori, direttori dei lavori, eccetera);

se siano altresì a conoscenza che molto spesso gli importi degli «accolli», che devono essere pagati direttamente dai proprietari interessati alla ristrutturazione delle loro unità immobiliari, superano, da soli e di gran lunga, il valore commerciale dell'immobile da ricostruire (tenuto conto che i terreni ove si effettuano le ricostruzioni sono già di proprietà degli stessi, e considerato altresì che esiste un contributo a fondo perduto, elargito dallo Stato, il che dovrebbe consentire una ricostruzione con accolto irrisorio o inesistente);

se siano al corrente inoltre che per i motivi suddetti molti piccoli proprietari — al fine di evitare per essi irreparabili danni economici — cedono per cifre irrisorie le loro «quote» di proprietà, compreso il terreno su cui avviene la ricostruzione e il contributo a fondo perduto elargito dallo Stato e che tale situazione porta ad illeciti arricchimenti, per non parlare di altro;

quali provvedimenti, alla luce di quanto precede, intendano nell'ambito delle rispettive competenze adottare (osservatori per casi «anomali», uffici *ad hoc* per la segnalazione di eventi speculativi anche direttamente alla magistratura, ec-

cetera, al fine di evitare ulteriori danni, soprattutto a piccoli proprietari. (4-03989)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si riferisce che il Segretario Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER), a seguito dell'assunzione, delle competenze nel settore dell'edilizia abitativa privata e delle connesse opere pubbliche nei territori colpiti dal sisma del 1980/81, ha effettuato, anche attraverso puntuali verifiche in loco, una capillare ricognizione dei fondi disponibili presso i comuni della Campania, Basilicata e della Puglia, classificati come « disastri », « gravemente danneggiati » e « danneggiati », e delle domande ancora giacenti, ancorché in possesso dei requisiti di legge ai fini della più corretta assegnazione e utilizzazione dei fondi.

A seguito di ciò sono state emanate le delibere CIPE 7 giugno e 13 luglio 1993, che hanno ripartito, tra i Comuni interessati, la somma complessiva di 1.094 mld., destinata ai proprietari di unica abitazione, ancora costretti in situazione precaria o provvisoria (priorità a); e le delibere CIPE 11 ottobre 1994 e 20 novembre 1995, che hanno ripartito la somma complessiva di 1.779 mld. fra i soggetti proprietari di unica abitazione, per le esigenze abitative del proprio nucleo familiare (priorità b).

A seguito di ulteriori indagini, con la delibera 8 agosto 1995, è stata ripartita l'ulteriore somma di 384 mld., da destinare al finanziamento delle pratiche giacenti, sempre relative ai proprietari di unica abitazione, per le esigenze abitative del proprio nucleo familiare, ed alle connesse opere pubbliche, con l'accantonamento della somma residua di 168 mld. per istruttorie tuttora in corso.

In particolare, al Comune di Avellino sono stati assegnati fondi per 35 mld., di cui 32 programmati dal comune per edilizia abitativa privata (contributi destinati a soggetti di cui alle priorità a) e b) ex articolo 3, legge n. 32/92) e 3 mld. per opere pubbliche (oltre la somma di 15 mld., già disponibile presso il comune, per pregresse assegnazioni). Inoltre, con la recente delibera CIPE 8 agosto 1996, è stata disposta,

a favore del comune di Avellino, l'ulteriore assegnazione di 10 mld., da programmare a cura del comune stesso.

Per quanto riguarda lo stato di conflittualità fra le varie componenti interessate alla ricostruzione (proprietari, imprenditori, direttori di lavori ecc.), e comunque estranee all'Amministrazione pubblica, nulla risulta agli Uffici che hanno effettuato numerosi accertamenti in loco, anche di recente (l'ultimo è del 14 novembre u.s.).

Sul problema del valore commerciale degli immobili da ricostruire o riparare, si precisa che la determinazione del contributo, destinato ai privati forniti dei requisiti di legge, è regolata dalla legge n. 219/81 e successive modificazioni, confluite nel T.U. n. 76/90, nulla avendo innovato sul punto la legge n. 32/1992.

In particolare, il contributo da erogare, sulla base del progetto elaborato dal professionista scelto dal privato, è determinato, con parere vincolante del Sindaco, dalla Commissione prevista dall'articolo 14 della legge n. 219/81, secondo i rigidi parametri stabiliti dalla legge 80/81. Il contributo viene erogato dal Comune, secondo stati di avanzamento e stati finali, firmati dal direttore dei lavori, sempre scelto dal privato, e, comunque, ad esibizione delle relative fatture. Eventuali accolti di spese, a carico del privato devono, tranne rare eccezioni, da lavori aggiuntivi, inseriti nel progetto da lui presentato.

Si fa presente, altresì, che, solo nei comuni disastri, ai sensi dell'articolo 20-bis della legge 12/1988, in caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla legge, il diritto ai contributi spettanti al dante causa si trasferisce all'acquirente.

In ogni caso, attualmente, come sopra precisato, il contributo ai sensi della legge 32/1992 è concesso, esclusivamente, per il soddisfacimento delle effettive esigenze abitative dei proprietari di unica abitazione.

Diverso è il problema, al di là delle esigenze abitative dei nuclei familiari danneggiati, della opportunità dell'ulteriore finanziamento, a carico dello Stato, della ricostruzione o riparazione di immobili inclusi nei piani di recupero (punto c), arti-

colo 3 della legge n. 32/1992). ai fini dell'effettiva utilizzazione degli stessi, in termini commerciali e di sviluppo.

Al riguardo, gli Uffici interessati hanno allo studio un disegno di legge che, attraverso una precisa ricognizione, da parte dei comuni, dell'assetto urbanistico del centro

storico danneggiato dal sisma, preveda il necessario finanziamento, con il ricorso anche a risorse comunitarie, in funzione di effettive prospettive di sviluppo dei centri stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.